



Quote latte: le accuse rivolte ai cobas nel processo di Saluzzo

Tra gli altri, costituiti parte civile Coldiretti, Regione, Agea, Codacons, Mipaf, Associazione produttori e l'Ue

SALUZZO ● Qui di seguito si riportano alcuni stralci dell'ordinanza prodotta dal giudice per l'udienza preliminare Alberto Boetti, nel processo che si tiene a Saluzzo contro i cobas latte. La prima udienza si è tenuta il 7 febbraio, la seconda il 1° marzo, la prossima è prevista per il 9 maggio. L'inchiesta sulle Cooperative Savoia, condotta dalla procura di Saluzzo, in collaborazione con la Guardia di finanza, vede sotto accusa 56 imputati.

In premessa l'ordinanza elenca coloro che hanno chiesto di costituirsi parte civile. Si tratta dell'Associazione regionale produttori latte Piemonte; della Confederazione italiana agricoltori; della Piemonte Latte, società cooperativa agricola; della Federazione provinciale coltivatori diretti di Torino; della Federazione regionale coltivatori diretti del Piemonte; della Confcooperative, unione regionale del Piemonte; del Codacons; della Regione Piemonte; dell'Agea; del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali; della Comunità europea.

Il documento presenta le accuse rivolte ai cobas latte. "Gli imputati sono accusati, in primo luogo, di truffe in quanto - mediante artifici e raggiri posti in essere in frode alla normativa di settore, nella parte in cui stabilisce l'obbligo di versare gli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'Agea - inducendo in errore gli organismi pubblici competenti nel settore, si procuravano, e procuravano ad altri numerosi produttori, ingiusto profitto costituito dal corrispettivo della produzione del latte in eccedenza, con correlativo danno patrimoniale per l'Erario e la Comunità europea, di importo complessivo pari a circa euro 130.284.640. In secondo luogo, agli imputati è attribuito il delitto di cui all'articolo 2622 del Codice Civile perché, nei bilanci, nella contabilità, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali delle società cooperative Savoia, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ed omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionavano danno patrimoniale ai creditori, com-

mettendo il fatto in danno della Comunità europea, dello Stato e degli altri enti pubblici competenti nel settore delle quote latte. In terzo luogo, tra i reati contestati vi sono anche quelli previsti dagli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 74 del 2000 che avrebbero consentito l'evasione delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap".

Il documento motiva l'accettazione della costituzione parte civile. L'ordinanza continua spiegando che l'Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per lo svolgimento delle proprie funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore, previste dalla normativa comunitaria, percepisce, ai sensi della legge 119 del 2003, i prelievi supplementari. Il documento recita: "Le condotte poste in essere dagli imputati le hanno impedito tale percezione". Viene inoltre spiegato che oltre a tale danno l'Agea ha subito la diminuzione dei fondi di cui poteva disporre perché, se il termine per il pagamento del prelievo non è rispettato, "la Commissione europea riduce gli anticipi concessi all'Agea sulle spese agricole proporzionalmente all'importo dovuto o ad una stima del medesimo".

L'ordinanza spiega che la "Regione Piemonte rientra tra i creditori colpiti dal falso in bilancio" e si precisa che al mancato versamento del prelievo si collega una sanzione amministrativa pari al prelievo stesso e che i proventi sono devoluti alle Regioni. Ne deriva che alla "Regione Piemonte deve essere riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile".

Il documento continua affermando che "appaiono altresì legittimati a costituirsi parte civile la Comunità europea ed il Ministero per il grave danno alla loro immagine, derivante dalla frustrazione degli obiettivi di politica agricola nel settore lattiero caseario, fissati in via principale dalla Comunità europea e della cui attuazione è responsabile a livello nazionale il Ministero".

In relazione alle parti civili di diritto privato, l'ordinanza ricorda i presupposti essenziali affinché siano legittimati a costituirsi parte civile in rappresentanza dei propri associati: l'esistenza di una posizione giuridica, lesa dal reato, posta dall'ente stesso come proprio fine statutario essenziale; il radicamento sul territorio; la rappresentatività di un gruppo significativo di consociati; la dimostra-

zione della continuità e della rilevanza del contributo apportato alla difesa della posizione giuridica che si ritiene colpita".

Il documento prosegue analizzando le finalità statutarie e sugli scopi di tutte le associazioni che si sono costituite parte civile e afferma: "Dai reati così come contestati è astrattamente derivata una lesione alle finalità perseguite dalle associazioni. Infatti, è pur vero che le truffe hanno cagionato un danno patrimoniale all'Agea per la mancata percezione del prelievo supplementare ed alla Regione Piemonte per la mancata percezione delle sanzioni. Va però rammentato che il prelievo supplementare non è semplicemente un'entrata di enti pubblici. Esso è principalmente uno strumento di politica economica volto ad assicurare un prezzo del latte tale da garantire adeguati livelli di remunerazione per il prodotto ed un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata. I reati contestati hanno quindi avuto ripercussioni sugli allevatori. Esso sono consistite sia nella minor valorizzazione del prezzo del latte alla stalla e del prezzo dei derivati di qualità (con correlativa perdita di reddito subita dagli allevatori piemontesi, quantificata per difetto in 1.690.000 euro all'anno), sia nello svantaggio competitivo a causa dei minori costi produttivi sopportati dai cobas, ad esempio quelli sostenuti per l'affitto di quote latte necessario per non pagare il prelievo supplementare". L'ordinanza continua: "Mentre da un lato i produttori aderenti alle

associazioni costituite parte civile, esaurito il quantitativo individuale di riferimento, non potevano più vendere latte se non pagando il prelievo supplementare, gli altri agricoltori, attraverso le Cooperative Savoia, continuavano a vendere il latte anche dopo avere utilizzato la loro quota, percependo integralmente il prezzo. In questo modo il denaro ricavato veniva reinvestito nelle loro aziende e magari anche utilizzato per acquistare ulteriori quote latte da altri produttori, con ciò determinando di fatto una concorrenza sleale nei confronti dei produttori osservanti della normativa quali quelli associati alle parti civili private. Per tale concorrenza sleale, le associazioni di categoria sono legittimate ad esercitare nel processo l'azione penale contemplata dall'articolo 2601 del Codice Civile. Essendo stati colpiti interessi comuni ai componenti di un intero settore produttivo, la loro difesa avviene molto più razionalmente, attraverso la rappresentanza, in termini generali, di associazioni di categoria".

Il documento continua così: "Non va poi trascurato che i reati contestati hanno rappresentato motivo di discredito per la categoria degli allevatori piemontesi e di conseguenti notevoli tensioni al loro interno. Infatti, molte notizie diffuse dagli organi di informazione, che dipingono il mondo della produzione del latte come infestato da attività illecite ed operatori disonesti, oltre alla dimensione del fenomeno su cui gli inquirenti hanno fatto luce, rendono difficile la distinzione tra i produttori onesti e quelli disonesti. Dalle frustrazioni delle loro finalità è derivato alle associazioni sia un danno all'immagine sia un danno alla loro struttura. Le attività illecite degli imputati hanno, infatti, minato il credito delle associazioni, dando l'impressione che le stesse tutelassero i loro associati in misura assai limitata rispetto alle Cooperative Savoia, così abili ed esperte da far incassare appieno il prezzo del latte prodotto in esubero. Correlativamente, l'attività posta in essere dagli imputati ha depotenziato la struttura associativa delle parti civili private, provocando un'emorragia di aderenti".

Il documento motiva così l'esclusione della Coldiretti di Torino tra le parti civili: "Laddove tutti gli iscritti di un'associazione sono altresì rappresentati da un'altra, co-

me nel caso della Federazione regionale Coldiretti, comprendente gli iscritti delle proprie articolazioni provinciali dotate di autonomia giuridica, tra cui la Federazione provinciale di Torino, non è ammissibile la contemporanea costituzione quale parte civile nel medesimo processo dell'associazione regionale accanto a quella provinciale. Essendo gli interessi degli imprenditori piemontesi già tutelati dalla Federazione regionale va disposta l'esclusione della Federazione provinciale".

Da ultimo viene esaminata la posizione del Codacons e si afferma: "A prima vista, potrebbe ritenersi che i reati commessi non abbiano in alcun modo pregiudicato gli interessi protetti dal Codacons. L'effetto principale dei reati sembrerebbe, infatti, consistito in una riduzione del prezzo della produzione lattiero-casearia, il che è concretamente vantaggioso agli interessi dei consumatori. Non può, tuttavia, esser trascurata l'evoluzione attraverso la quale è passata negli ultimi anni la valutazione dell'interesse dei consumatori. Essa non si riduce più alla possibilità di acquistare prodotti di buona qualità al prezzo più basso possibile, avendo assunto chiari connotati di tipo etico. L'interesse del consumatore-utente moderno alla massima convenienza dei prezzi è, infatti, temperato dal suo rifiuto di acquistare prodotti da imprese che non rispettano i diritti dei lavoratori, l'ambiente, la trasparenza nell'informazione e le regole di una leale concorrenza. Nel caso di specie, gli imputati non solo hanno violato le regole della concorrenza, ma con le loro condotte hanno privato gli utenti della possibilità di fruire di migliori servizi pubblici. Infatti, a seguito della mancata riscossione, protrattasi negli anni, del prelievo supplementare, lo Stato italiano ha subito una consistente decurtazione dei finanziamenti della politica agricola provenienti dalla Comunità europea. Per attuare comunque tale politica, è stato quindi necessario utilizzare altri fondi che potevano essere destinati ad iniziative a favore degli utenti. Questa più ampia concezione degli interessi spiega l'intensa attività svolta dal Codacons contro l'elusione delle norme sul prelievo supplementare. Nel caso di specie, può essere, quindi, riconosciuta al Codacons la legittimazione a costituirsi parte civile". filippo tesio

Quote latte: non cambia il giudice

■ SALUZZO - Il processo sulle quote latte contro i cobas proseguirà a Saluzzo. La Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricsuzione del giudice, presentata dagli avvocati difensori dei cobas latte. I legali sostenevano che il Gup avesse anticipato il suo convincimento sulla colpevolezza degli allevatori nel documento che ammetteva le parti civili e chiedevano che un nuovo magistrato fosse chiamato a giudicare.



DANIELE & GIRAUDO

- Caricatori frontali
- Lame apripista per cingoli
- Retroscavatori
- Lame sgombraneve
- Caricatori forestali
- Pinze per legno

Via Levaldigi, 9 - VOTTIGNASCO (CN) - Tel. 0171/941020 - Fax 0171/941263
www.danieleegirauddo.com